

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07511/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7511 del 2022, proposto da Maria Gemma Pinto, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Agenzia Italiana per la Cooperazione Allo Sviluppo;
- Formez Pa;
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

- Mara Tuttopetto, Silvia Fuligni, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

1) del mancato inserimento della ricorrente nell'elenco dei candidati risultati idonei all'esito delle prove scritte tenutesi i giorni 5 e 6 aprile 2021 relative al <<Concorso

pubblico per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 92 unità di personale non dirigenziale, Area funzionale III, fascia retributiva F1 - TEC/AICS>>, pubblicato in data 4 maggio 2022

2) dell'avviso pubblicato in data 16 maggio 2022 sul sito ufficiale <https://formez.concorsismart.it> con il quale viene comunicato l'esito negativo della prova scritta della ricorrente, per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 richiesto per accedere alla graduatoria degli idonei;

3) del punteggio di 20/30 attribuito alla prova di cui sopra;

4) del silenzio rifiuto avverso l'istanza di riesame del punteggio attribuito notificata il 17.05.2022 e della successiva istanza di riesame del 23.05.2022;

5) di ogni altro atto comunque presupposto, precedente, connesso, collegato e consequenziale rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto.

per l'accertamento

- della corretta votazione complessiva superiore a 20/30 ai sensi del disciplinare di gara riportata dalla ricorrente; della correttezza della risposta fornita da parte ricorrente al quesito n.22 della prova scritta, con eliminazione della relativa penalità di -0,25 e assegnazione del punteggio positivo di +0,75;

- dell'annullamento del quesito n. 21 in quanto formulato in maniera erronea e fuorviante prevedendo quattro alternative tutte egualmente errate, con conseguente suo annullamento ai fini del calcolo della graduatoria e comunque per la eliminazione della penalità di -0,25 attribuita alla ricorrente;

- del conseguente riconoscimento della ricorrente quale idonea alla successiva fase della procedura.

per la condanna all'obbligo

- dell'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione per cui è causa;

Quanto ai motivi aggiunti presentati il 20/04/2022:

per l'annullamento

- della graduatoria finale di merito del profilo TEC/AICS pubblicata in data

27.02.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la parte ricorrente in data 20 aprile 2023 ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso la graduatoria finale del concorso in epigrafe, facendo valere in via derivata gli stessi vizi dedotti con il ricorso introduttivo;

Vista la richiesta, dalla parte ricorrente formulata all'odierna udienza, di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Viene fissata l'udienza pubblica del 20 settembre 2023 ai fini della trattazione della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione e differisce la trattazione della controversia all'udienza pubblica del 20 settembre 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Giuseppe Grauso, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO